

Città metropolitana di Torino

D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i., art. 13 comma 5 - D.D. n. 5342 del 2/12/2020 di Autorizzazione Unica rilasciata a Raienergy srl, ora Idroelettrica Sant'Antonio srl, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Forno Canavese, e opere connesse (n. pr. 310/20). Proroga della scadenza dei termini di pubblica utilità e di fine lavori

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 6797 del 21/11/2025:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di assentire alla Società Idroelettrica Sant'Antonio S.r.l. con sede legale in Borgosesia (VC), Via Vittorio Veneto n. 56 – P.IVA 02523130025, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la proroga di anni 4 (quattro - e dunque con scadenza al **1/12/2029**, data entro la quale dovrà essere emanato il decreto di esproprio) del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità attestata con la D.D. n. 5342 del 2/12/2020 di Autorizzazione Unica citata in premessa, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico in Comune di Forno Canavese e delle relative opere connesse; la scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- 2) di dare atto che la fine dei lavori dovrà essere comunicata entro il **1/6/2029**, termine non ulteriormente prorogabile,;
- 3) di dare atto che restano fermi gli obblighi di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate la D.D. n. 720 del 27/2/2020 riportante il giudizio di compatibilità ambientale (il cui termine di efficacia risulta in scadenza al **27/2/2027**) e le autorizzazioni settoriali in essa recepite, così come le autorizzazioni settoriali comprese o sostituite nella citata D.D. n. 5342 del 2/12/2020 di Autorizzazione Unica;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio di questa Amministrazione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e che ne verrà data comunicazione ai soggetti espropriandi via pec o mediante raccomandata R.R. ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., oltre che al titolare, al Comune di Forno Canavese, alla F.S. Valutazioni Ambientali, alla Direzione Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi e a tutti i soggetti titolari delle autorizzazioni comprese o sostituite con le citate D.D. n. 720 del 27/2/2020 e D.D. n. 5342 del 2/12/2020;
- 5) restano fermi tutti gli obblighi e le condizioni di cui al provvedimento di autorizzazione unica rilasciato con D.D. n. 5342 del 2/12/2020, nonché quelli afferenti le singole normative di settore coordinate nell'ambito del procedimento unico e nel giudizio di compatibilità ambientale, nonché quelli riportati nel disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 6) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- 7) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

8) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio; Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Nel caso di questioni che incidano in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi degli artt. 140 lett. c) o 143 comma 1 lett. a) del R.D. 1775/33 e s.m.i..

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile per la Città Metropolitana di Torino ed è efficace dalla data della sua emanazione.

(... omissis ...)"